

**Relazione alla proposta di legge regionale a iniziativa dei Consiglieri Busilacchi, Traversini
“Modifica alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 “Testo unico delle norme regionali in
materia di turismo”.**

Signori Consiglieri,

negli ultimi anni si sta assistendo al proliferare del cosiddetto “turismo non convenzionale” che, oltre a creare una sleale concorrenza nei confronti delle imprese turistiche tradizionali e delle nuove forme di accoglienza gestite nel rispetto della normativa, si pone, con tutta evidenza, come un problema per tutta la collettività; queste forme di turismo comportano infatti l'elusione di una serie di regole a tutela del consumatore, della collettività, dei lavoratori, del mercato. Il loro mancato rispetto comporta, inevitabilmente, evasione fiscale (IVA, IRES, imposta di soggiorno, etc.); lavoro irregolare ed evasione contributiva; rischi per la pubblica sicurezza.

Per arginare questo dilagante fenomeno si rende necessario, come già avvenuto in altre Regioni, censire e riconoscere le strutture regolari attraverso la realizzazione di un apposito registro ed il riconoscimento di un logo, un contrassegno, che identificandole chiaramente permetta la distinzione tra strutture "legali" e strutture "abusive" incentivando queste ultime a regolarizzarsi con conseguenti benefici economici per Comune/Regione/Stato.

Al tal fine, si rende opportuno intervenire con una modifica puntuale del Testo unico delle norme regionali in materia di turismo, affinché le finalità previste dalla proposta possano avere compiuta ed effettiva attuazione.

La presente proposta di legge si compone di 2 articoli.

L'articolo 1 introduce, presso la struttura regionale che si occupa di Turismo, il registro ed il contrassegno delle strutture extra alberghiere, definite agli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 della legge regionale 9/2006, nonché delle altre strutture, definite dagli articoli 32, 33 e 34 della medesima legge e demanda alla Giunta regionale la definizione dei criteri e delle modalità per la costituzione e la tenuta del registro, nonché l'individuazione delle caratteristiche e delle modalità di utilizzo del contrassegno identificativo dell'ospitalità nelle “altre strutture ricettive delle Marche” nel rispetto della normativa europea e statale.

L'articolo 2 è la norma sull'invarianza finanziaria che non prevede oneri di spesa a carico della finanza pubblica connessi all'attuazione di questa legge.